

CIRCOLARE TECNICA 01/15

Milano, 24 marzo 2015

OGGETTO: Indicazioni per l'applicazione delle norme in materia di furto di identità al settore del factoring.

Si trasmette la Circolare Tecnica recante le *“Indicazioni per l'applicazione delle norme in materia di furto di identità al settore del factoring”*, frutto delle riflessioni formulate in ambito associativo sulla base dei contributi pervenuti dagli Associati e dei contatti informali con il Dipartimento del Tesoro (Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali), che tiene conto anche delle osservazioni pervenute dai membri della Commissione Legale in fase di consultazione della versione in bozza.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M.	Lina LONGOBARDI
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Marcello MESSINA	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Luca BURRAFATO		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Bruno SBROCCO		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		



INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI FURTO DI IDENTITÀ AL SETTORE DEL FACTORING

Il decreto legislativo 141/2010 ha istituito il “*Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità*” per il quale è prevista **l'obbligatorietà di adesione da parte di tutte le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB**, a prescindere dal tipo di operatività svolta e quindi non circoscritto al solo settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati e differiti (art. 30 ter comma 5 del D.Lgs. 141/2010). Il termine per la trasmissione del formulario di adesione al Ministero dell'Economia era stato fissato per il 15 ottobre 2014.

L'art. 30 ter comma 7 del D.Lgs. 141/2010 prevede inoltre **l'obbligo di consultazione** ossia l'obbligo per le banche e gli intermediari aderenti di inviare “*richieste di verifica dell'autenticità dei dati* contenuti nella documentazione fornita dalle **persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito**” con esclusiva finalità di prevenzione del furto di identità.

L'art. 30 ter comma 7 bis prevede infine **la facoltà per banche e intermediari di consultare il sistema ogni qualvolta lo ritengano utile**, nei casi quindi in cui non è previsto l'obbligo, quale supporto alla sana e prudente gestione e aiuto nell'identificazione della clientela.

E' evidente che la norma nasce per esigenze di tutela delle persone fisiche, potenziali vittime di frodi identitarie, ed in un contesto operativo, quello del credito al consumo e dei sistemi di pagamento, molto diverso rispetto a quello del factoring. Tuttavia, le potenzialità dello strumento reso disponibile dal Ministero, ossia la messa a disposizione di un archivio centrale informatizzato che consente agli operatori finanziari di verificare l'autenticità dei dati contenuti nei documenti di identità e di reddito dei clienti o dei prospects, e le accresciute esigenze di informazioni da parte degli operatori finanziari quali presidio di una molteplicità di rischi, fra cui quello antiriciclaggio, hanno comportato un'evoluzione delle finalità della normativa e, conseguentemente, un'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni in esame.

La trasformazione in uno strumento di verifica dell'identità per tutti gli operatori finanziari ha reso necessario prendere contatto con il Dipartimento del Tesoro (Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali) per avere conferma della corretta interpretazione delle regole di applicazione della richiamata normativa all'operatività factoring, in ragione del fatto che non appaiono di immediata percezione le situazioni in cui possa configurarsi l'ipotesi del furto di identità nell'ambito della specifica operatività factoring ed il contributo al sistema di prevenzione da parte degli operatori del settore.

Si riportano di seguito le riflessioni formulate dal settore del factoring e confermate nella linea interpretativa dal Dipartimento del Tesoro.

La clientela tipica delle società di factoring è rappresentata da imprese, che cedono – in linea generale nell'ambito di un contratto di durata - i crediti sorti nell'esercizio dell'attività di impresa e

vantati verso i propri clienti, anch'essi generalmente imprese. Gli operatori del settore del factoring non instaurano quindi tipicamente rapporti contrattuali con persone fisiche e consumatori finali.

La normativa in esame circoscrive l'obbligo di consultazione alle operazioni poste in essere con le persone fisiche; pertanto, si può affermare che per le società di factoring, che operano quasi esclusivamente con persone giuridiche, tale obbligo non sussista nella prassi operativa, a nulla valendo il fatto che il contratto viene sottoscritto dal legale rappresentante, il quale è inevitabilmente persona fisica. Infatti, il legale rappresentante opera per conto e nell'interesse dell'impresa e non assume obbligazione in nome e per conto proprio.

La verifica dell'identità e dei poteri di rappresentanza di tali soggetti rientra nella ordinaria prassi operativa collegata alla fase istruttoria ed è connessa, fra l'altro, ad altri adempimenti obbligatori quali quelli derivanti dalla normativa antiriciclaggio.

Si ritiene pertanto che a tali operazioni non si applichi l'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 30, restando comunque applicabile il comma 7 bis che prevede la facoltà di consultazione del sistema da parte degli intermediari, quale strumento di supporto e di agevolazione per la valutazione della clientela.

La verifica dell'identità di tali soggetti attraverso l'archivio è rimessa alla valutazione degli operatori finanziari i quali, in un'ottica di sana e prudente gestione e di presidio dei rischi, possono decidere, caso per caso, se ricorrere o meno al riscontro dei dati. La consultazione dell'archivio diviene quindi uno strumento di arricchimento informativo per gli intermediari, importante anche ad integrazione e a conferma delle verifiche condotte ai fini antiriciclaggio, in relazione alla quale non può essere opposta alcuna obiezione di utilizzo eccedente il perimetro posto dalla normativa. Si evidenzia, in questo senso, l'importanza di formulare alla clientela un'adeguata e coerente informativa privacy (si riporta in fondo al documento, per opportuna informativa, un approfondimento in materia di privacy contenente proposte in bozza di comunicazioni privacy derivanti dall'interlocuzione fra MEF e alcuni operatori del settore bancario e finanziario. Si tratta di note indicative e spunti di riflessione che non saranno oggetto di istruzioni ufficiali da parte del MEF).

Essendo una facoltà, dalla mancata consultazione non deriva l'irrogazione di sanzioni da parte del Ministero. Permane peraltro il rischio che, nell'ipotesi di coinvolgimento in casi di furto di identità, l'intermediario sia chiamato a verificare e spiegare il mancato ricorso allo strumento messo a disposizione dalle competenti autorità quale strumento di prevenzione.

Al di fuori dello scenario operativo tratteggiato sopra, sarà cura del singolo intermediario finanziario operante nel settore del factoring verificare l'eventuale operatività di acquisto crediti da persone fisiche anziché imprese, da cui emerge in capo all'intermediario l'obbligo di consultazione.

Le riflessioni sopra espresse sono applicabili a tutti i soggetti cedenti, a prescindere dalla tipologia di società (ossia che si tratti di società di capitali o società di persone, incluso le imprese e ditte individuali). Anche in quest'ultimo caso, infatti, l'imprenditore agisce per conto dell'impresa ed è assimilabile, in termini di attività svolta, alla persona giuridica.

Nel caso in cui, successivamente alla cessione, il debitore ceduto, anch'esso in linea generale rappresentato da impresa, concordi e sottoscriva con la società di factoring un autonomo contratto di dilazione di pagamento, valgono le stesse regole previste per l'impresa cedente, ossia sussiste l'obbligo di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita solo nel caso in cui il soggetto sottoscrittore del contratto sia una persona fisica (quindi, di norma, un consumatore), altrimenti l'adempimento rappresenta una mera facoltà.



In generale, resta dunque ferma la possibilità, per l'intermediario finanziario, di consultare il sistema, orientando i controlli sul legale rappresentante, tenuto conto che il sistema non appare, allo stato attuale, esteso ai dati relativi alle persone giuridiche. Le prospettive di evoluzione del sistema per l'inclusione delle persone giuridiche sono già in fase di studio e il Ministero sta ipotizzando sviluppi e integrazioni con altre basi dati, anche al fine di agevolare gli adempimenti ai fini antiriciclaggio.

Per quanto attiene alle eventuali persone fisiche che rilasciano garanzie nell'ambito di operazioni di factoring, assumendo un'obbligazione di garanzia diretta e personale, ma non richiedendo, in avvio di rapporto, un finanziamento, un pagamento dilazionato o altra analoga facilitazione finanziaria, sussiste anche per essi il presupposto oggettivo per l'applicabilità della norma da cui deriva la facoltà degli intermediari di verifica, in ottica prudenziale, dell'identità dei soggetti tramite la consultazione del sistema.

In ordine al momento in cui effettuare la verifica dell'autenticità dei dati, la normativa non fornisce indicazioni ma è rimesso alla valutazione dell'intermediario circa le opportunità di utilizzo dello strumento. In tale senso, parimenti alla normativa antiriciclaggio, si valuta opportuno effettuare – se del caso - la verifica dell'autenticità dei dati in fase di istruttoria, quando il soggetto non è già cliente o conosciuto.

Pur non sussistendo l'obbligo generale di consultazione del sistema, in coerenza con il principio di sana e prudente gestione e mutuando i principi guida della normativa antiriciclaggio, che richiamano una valutazione del rischio, gli intermediari finanziari possono avvalersi del supporto operativo e della tutela da eventuali frodi riveniente dalla consultazione del sistema tutte le volte che vi siano elementi di incertezza o sospetto di scarsa trasparenza e correttezza sulla veridicità dei dati forniti dal cliente ovvero qualora nella fase istruttoria, in relazione alle valutazioni che l'intermediario svolge anche ai fini antiriciclaggio, emergano indicatori di anomalia o di allerta.

APPROFONDIMENTI PRIVACY

Si riportano di seguito, come ulteriore supporto agli Associati, alcune proposte in bozza di comunicazioni privacy, derivanti dall'interlocuzione fra MEF e alcuni operatori del settore bancario e finanziario. La prima proposta riguarda l'integrazione dell'informativa privacy e la seconda è la bozza di comunicazione dell'eventuale rifiuto del finanziamento o di altro tipo di servizio in caso di esito negativo derivante dal riscontro dei documenti di identità / reddito. Si tratta di note indicative e spunti di riflessione che non saranno oggetto di istruzioni ufficiali da parte del MEF. I testi sono pertanto da considerarsi meri suggerimenti ed esempi che ogni intermediario dovrà provvedere, in modo autonomo e personalizzato, a adattare e integrare nell'informativa già fornita al cliente.

Bozza di informativa da dare al cliente relativamente al riscontro dei dati su sistema SCIPAFI.

Informativa ex art. 13 del Codice della privacy sul Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo.

Gentile Cliente, ad integrazione delle informazioni già fornite ai sensi dell'art.13 del Codice della privacy desideriamo avvisarla che per la prevenzione delle frodi, e in particolare per la prevenzione del furto d'identità, i dati personali della clientela possono essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato – di cui è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la cui gestione è affidata alla Consap – collegato alle banche dati di alcuni organismi pubblici (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Inps, Inail) per la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono



l'attivazione dei servizi finanziari, nonché per la prevenzione del rischio di frodi e per il contrasto alle frodi.

Bozza di Comunicazione del rifiuto ai sensi del d.lgs. n. 141/2010 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori)

La verifica dei dati da lei forniti presso l'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi degli articoli 30-ter, commi 7 e 7-bis e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con riferimento ai dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, nei codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, ha dato luogo a un riscontro negativo.

() Il testo è sufficiente se esso viene inserito all'interno della comunicazione di rifiuto che già le banche e le finanziarie rendono ai sensi delle normative vigenti. Se la banca/finanziaria scegliesse di rendere una comunicazione ad hoc dovrebbe naturalmente inserire gli altri elementi richiesti e relativi alle interrogazione ai SIC e all'usi degli scoring decisionali.*

